



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS  
Sottocommissione VIA

\*\*\*

**Parere n. 864 del 9 ottobre 2023**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Parere Tecnico</b></p> <p>Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di “Adeguamento per l'alimentazione in emergenza a gasolio dei generatori di vapore ausiliari in esercizio presso la Centrale di cogenerazione a servizio dello Stabilimento dolciario Ferrero e della rete di teleriscaldamento della Città di Alba (CN).</p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP 10001</b></p>
<b>Proponente:</b>	<b>FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.r.l.</b>
<b>Documentazione</b>	<a href="https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9980/14704?pagina=2">https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9980/14704?</a> pagina=2

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**Sottocommissione VIA**

### **1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;

1. i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023 e n. 250 del 1° agosto 2022.

### **2. Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.**

### **3. Premesso che:**

- con istanza del 28/06/2023, acquisita al prot. MASE/ 11089 del 07/07/2023 relativa al progetto di “*adeguamento per l'alimentazione in emergenza a gasolio dei generatori di vapore ausiliari in esercizio presso la Centrale di cogenerazione a servizio dello Stabilimento dolciario Ferrero e della rete di teleriscaldamento della Città di Alba (CN)*”, la società Ferrero Industriale Italia S.r.l. (di seguito la società), ha inoltrato la richiesta di espletamento di una Valutazione Preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- La modifica proposta prevede la conversione dell’alimentazione dei generatori di vapore ausiliari GVA1 e GVA2, da gas naturale a bifuel, per consentire di utilizzare in emergenza il gasolio, quale combustibile alternativo al gas naturale, in caso di interruzione/riduzione di fornitura di gas naturale
- il progetto rientra pertanto tra quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 2 lett. h) “*modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato II, o al presente Allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato II)*”;
- In allegato alla richiesta di valutazione preliminare trasmessa con istanza del 28/06/2023 e acquisita al prot. MASE/ 11089 del 07/07/2023, il Proponente ha trasmesso la Lista di controllo con allegati, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale n. 239 del 03.08.2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 104/2017*”;
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE/120534 del 24/07/2023, sulla base delle informazioni

fornite dalla società e in seguito alle valutazioni svolte, ha comunicato alla Società la necessità di sottoporre la proposta progettuale a ulteriori procedure di valutazione ambientale, quale la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

- a fronte dell'esito della procedura di Valutazione Preliminare svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con nota acquisita al prot. MASE/138491 del 01/09/2023, la Società ha presentato delle osservazioni e richiesto una revisione delle conclusioni raggiunte;
- la Divisione, a fronte delle osservazioni tecniche presentate dalla Società e della rilevanza della situazione rappresentata, con nota prot. MASE/147340 del 18/09/2023, acquisita al prot. CTVA/10483 del 18/09/2023, ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (di seguito la Commissione) di formulare un parere tecnico in merito all'esito della Valutazione Preliminare svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la documentazione tecnica esaminata dalla Commissione, tra cui quella depositata dalla Società, è pubblicata sul portale istituzionale al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9980>;

#### **4. Considerato che:**

- la definizione di "impatti ambientali" è contenuta all'art. 5, c.1, lettera c) del D. Lgs. 152/2006, secondo la quale per tali devono intendersi "gli effetti significativi, diretti e indiretti di un piano, di un programma o di un progetto sui seguenti fattori:
  - ✓ popolazione e salute umana;
  - ✓ biodiversità;
  - ✓ territorio, suolo, acqua, aria e clima;
  - ✓ beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio;
  - ✓ interazione tra i fattori sopra elencati, comprensivi anche agli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.
- il procedimento di Valutazione preliminare svolto ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di stabilire se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici volti a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di un determinato progetto, in ragione del loro impatto ambientale potenziale, debbano o meno essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA;
- l'attivazione di un procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 è una facoltà e non un obbligo per il Proponente, e si conclude con una mera Comunicazione dell'esito della valutazione compiuta dalla Divisione, e che la normativa non prevede possa essere oggetto di revisione su istanza del Proponente né di rinegoziazione dei contenuti. Ciò anche per il fatto che lo stesso Proponente non ha l'obbligo di dar corso alla progettazione dell'intervento, come pure può modificare la progettualità per ridurre gli impatti rilevati e quindi a sottoporlo o meno alla valutazione ambientale ritenuta opportuna;

## 5. Considerato che:

- dalle osservazioni del Proponente trasmesse con nota acquisita al prot. MASE/138491 del 01/09/2023 si evince che la modifica progettuale prevede la conversione dell'alimentazione dei generatori di vapore ausiliari GVA1 e GVA2, da gas naturale a bifuel, per consentire di utilizzare in emergenza il gasolio, quale combustibile alternativo al gas naturale, in caso di interruzione/riduzione di fornitura di gas naturale;
- la proposta prevede inoltre la modifica dei bruciatori Pillard LowNOxFlam installati sui generatori di vapore ausiliari con inserimento della lancia a doppia canna coassiale gas/gasolio, l'installazione di n.2 serbatoi interrati a doppia camera da 100 m<sup>3</sup> ciascuno, dotati di sistema di rilevazione perdite, per lo stoccaggio del gasolio, la realizzazione della linea di adduzione del gasolio, posta in cavedio interrato, costituita da n.2 pompe a bassa pressione e tubazione dai serbatoi di stoccaggio fino al locale caldaie, la realizzazione di un tratto di tubazione fuori terra interno al locale caldaie fino ai bruciatori e l'installazione di n.2 pompe spinta gasolio ad alta pressione, la realizzazione di una linea di aria compressa di atomizzazione/flussaggio, l'installazione della strumentazione di controllo e regolazione;
- dall'analisi della Lista di controllo emerge che:
  - ✓ l'intervento non risulta percepibile dall'esterno dello stabilimento e non determina effetti di carattere paesaggistico;
  - ✓ gli interventi proposti non determinano variazioni delle emissioni sonore, che al momento già caratterizzano gli impianti della centrale, e non sono previsti variazioni di consumi idrici;
  - ✓ al fine di evitare il rilascio accidentale di gasolio, che potrebbe determinare contaminazione del suolo e delle acque superficiali e di falda, il deposito sarà realizzato con serbatoi interrati a doppia parete dotati di sistema di rilevazione in continuo delle eventuali perdite, di un dispositivo di sovrappieno del liquido e di tubazioni di connessione all'edificio, all'interno del quale sono localizzate le caldaie, poste in cavedio interrato che consenta la verifica di eventuali perdite/gocciolamenti;
  - ✓ le operazioni di travaso dalle autocisterne ai serbatoi interrati avverranno in area attrezzata, dotata dei dispositivi necessari per evitare spandimenti, in caso di eventi accidentali, localizzata al margine della centrale all'interno dello Stabilimento;
  - ✓ in condizioni di normale funzionamento a gas dell'impianto, non sono previste emissioni di specie inquinanti diverse da quelle oggi autorizzate, ma si otterrebbe un effetto migliorativo della qualità dell'aria per la riduzione delle emissioni di NOx rilasciate dalle caldaie GVA1 e GVA2 oggetto di intervento;
  - ✓ al contrario, nelle condizioni di emergenza, con l'utilizzo del gasolio, nelle emissioni rilasciate dalle caldaie GVA1 e GVA2 si prevede un incremento delle emissioni di NOx e di CO oltre all'emissione di inquinanti non autorizzati (SOx e polveri) sebbene nei limiti di legge consentiti;
  - ✓ il proponente dichiara che le concentrazioni di Ossidi di Zolfo nell'aria non rappresentano un parametro critico per il territorio della provincia di Cuneo (Cfr. "Monitoraggio della qualità dell'aria anno 2020 – Territorio della provincia di Cuneo" pubblicato da ARPA Piemonte, novembre 2021);

- ✓ in merito alle emissioni in atmosfera derivanti dal traffico veicolare indotto per l'approvvigionamento del gasolio, è stato ipotizzato un consumo orario nominale di gasolio alla condizione di massimo carico complessivo di ciascuna delle due caldaie GVA1 e GVA2 che risulta essere pari a circa 4,9 t/h, ed è stato valutato un incremento del traffico indotto trascurabile in quanto, per l'approvvigionamento del gasolio, risulterebbe di poco inferiore all' 1,3% degli attuali flussi di traffico derivanti dall'approvvigionamento delle materie prime ed il trasporto del prodotto finito;
  - ✓ la tipologia e caratteristiche degli interventi proposti, nonché la distanza di circa 90 km in linea d'aria dal confine di Stato con la Francia, hanno escluso effetti transfrontalieri della qualità dell'aria;
  - ✓ In merito al rischio incidenti rilevanti, lo stabilimento FERRERO con la relativa centrale di cogenerazione, sia nell'assetto attuale, sia in quello di progetto, non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs n.105/2015;
  - ✓ Le modifiche proposte ricadranno all'interno dell'area pertinenziale dello stabilimento FERRERO, che risulta non ubicato in prossimità di aree sensibili e/o vincolate.
- in caso di emergenza, con l'utilizzo del gasolio, si prevede l'incremento delle emissioni di NOx e di CO oltre l'emissione di inquinanti non autorizzati (SOx e polveri) e non valutati nell'ambito della procedura di VIA presso la Provincia di Cuneo, conclusasi con giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i. rilasciata con DGP n.372 dell'13/07/2006;
  - non è possibile effettuare una quantificazione di dette emissioni in quanto il verificarsi delle descritte condizioni di emergenza e la loro durata non è specificata e pertanto non è possibile valutare il livello di significatività dei relativi impatti sulla componente atmosfera;
  - non sono presenti valutazioni quantitative circa i ratei di massa annui per tutti gli inquinanti emessi in atmosfera da cui si possa desumere quantomeno un'invarianza delle emissioni massiche, per sostenere la tesi che le modifiche non siano significative o che comunque non determinino impatti significativi;
  - nella nota assunta al prot. MASE/138491 del 01/09/2023, il Proponente ha presentato delle importanti indicazioni a supporto delle motivazioni delle modifiche, ma non ha fornito elementi quantitativi per superare le principali riserve riportate nella 'Nota Tecnica' della Divisione circa i potenziali impatti significativi e negativi, non ha proposto iniziative e presidi di monitoraggio per controllare e confermare nel tempo l'assenza di detti impatti, né ha predisposto criteri di contingentamento o limiti nell'utilizzo del combustibile gasolio;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

*ID\_VIP 10001 - Parere Tecnico - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9-bis del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di adeguamento per l'alimentazione in emergenza a gasolio dei generatori di vapore ausiliari in esercizio presso la Centrale di cogenerazione a servizio dello Stabilimento dolciario Ferrero e della rete di teleriscaldamento della Città di Alba (CN).- Proponente: Ferrero Industriale Italia S.r.l.*

### **MOTIVATO PARERE**

l'istanza della società Ferrero Industriale Italia S.r.l., trasmessa con nota acquisita al prot. MASE/138491 del 01/09/2023 relativa alla “*Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al Progetto adeguamento per l'alimentazione in emergenza a gasolio dei generatori di vapore ausiliari in esercizio presso la Centrale di cogenerazione a servizio dello Stabilimento dolciario Ferrero e della rete di teleriscaldamento della Città di Alba (CN)*”, **non contiene elementi che inducano a ritenere necessaria la revisione dell’esito della Comunicazione trasmessa dalla Divisione con nota prot. MASE/120534 del 24/07/2023.**

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**